



Al Direttore Compartimentale Infrastruttura  
Genova

Oggetto: riconoscimento dell'indennità di trasferta.

Le scriventi Segreterie, con lettera del 09 06 2009, hanno lamentato a codesta Direzione che al personale assegnato ad un Impianto della Manutenzione Infrastruttura successivamente alla data di attivazione della nuova struttura organizzativa non fosse corrisposta l'indennità di trasferta nei casi di lavorazioni all'esterno dei confini del Presidio.

Con lettera datata 12 06 2009 è stato risposto a queste Segreterie asserendo che, secondo disposizioni aziendali, interpretative dell'accordo nazionale del 21 05 2004, "al personale assegnato successivamente alla data di attivazione della nuova organizzazione ad Impianti (Tronchi / Zone) aventi al loro interno uno o più Presidi, quando utilizzato all'interno della giurisdizione complessiva dell'Impianto, spetta esclusivamente l'indennità di linea" escludendo pertanto quella di trasferta.

Tuttavia l'accordo del 21 05 2004, al punto 2.6, recita testualmente: "Da tale sede (Presidio) restano validi gli attuali limiti geografici e normativi (...) ai fini della corresponsione dell'indennità di linea ovvero della trasferta e della definizione del punto abituale di ritrovo".

Pertanto, ai fini dell'indennità di cui all'oggetto, l'accordo del 21 05 2004 riconosce al Presidio la stessa valenza giuridica dell'Impianto che ha sostituito.

Viceversa l'azienda interpreta l'accordo stesso difformemente da quanto letteralmente esso recita.

In nessuna parte dell'accordo del 21 05 2004, infatti, si lascia intendere differenziazione alcuna fra il personale, fatta eccezione per gli appartenenti all'area quadri.

Quindi, se le parti avessero inteso escludere dall'indennità di trasferta, oltre i quadri, anche il personale successivamente trasferito o promosso, avrebbero sicuramente inserito apposita dicitura nel verbale di accordo.

Non si ritiene, pertanto, quanto argomentato nella risposta aziendale in grado di confutare ciò che noi, viceversa, continuiamo a sostenere.

In mancanza di ulteriori argomentazioni, si chiede, pertanto, di regolarizzare il pregresso ed applicare per il futuro le regole contrattuali in materia di indennità di trasferta a tutto il personale, non discriminando quei lavoratori che, per vari motivi, sono soggetti a spostamento di sede.

Le scriventi si riservano di attivare le opportune azioni a tutela dei lavoratori.

Distinti saluti.

Genova, 3 luglio 2009

SEGRETERIE REGIONALI  
 FILT    FIT    UILT    ORSA    FAST    UGL